

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 7/1921 (1921)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-25964>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Für Anstaltslehrer und Anstaltslehrerinnen vollzieht sich die Berechnung des Rücktrittsgehaltes nach den Besoldungsansätzen für Gemeindeschullehrer.

§ 5. Rücktrittsgehalt und Einkommen eines pensionierten Lehrers oder einer Lehrerin dürfen zusammen nicht mehr betragen, als die zuletzt bezogene Besoldung inklusive Gemeindezulage. Wo Einkommen und Rücktrittsgehalt zusammen diesen Betrag übersteigen, hat eine entsprechende Reduktion der staatlichen Pension einzutreten. Als Einkommen aus Vermögen wird vom Reinvermögen ein Zins zu 4 % berechnet. Bei der Ermittlung des Reinvermögens wird die Fahrhabe nicht mitgerechnet.

Für verheiratete Lehrerinnen und Arbeitslehrerinnen kommen bei der Pensionierung auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Mannes in Betracht.

§ 6. Das Rücktrittsgehalt kann jederzeit revidiert werden, wenn die bei dessen Festsetzung bestandenen Gründe und Verhältnisse nicht mehr in vollem Umfang vorhanden sind.

§ 7. Die vor dem 1. Januar 1920 bewilligten Pensionen werden um die Hälfte erhöht.

§ 8. Dieses Reglement tritt rückwirkend auf 1. Januar 1920 in Kraft.

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1920.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

1. Decreto legislativo circa modificazioni di leggi scolastiche. (Del 27 dicembre 1920.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

sulla proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. Per essere ammesso al terzo corso della Normale Maschile si richiede la licenza del Ginnasio o di una Scuola Tecnico-letteraria.

§. L'articolo primo del decreto legislativo 21 maggio 1919 e l'articolo 64 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale sono sostituiti dall'articolo seguente:

„Art. 64. Lo Stato assegna, oltre al reddito dei lasciti speciali, a titolo di sovvenzione una somma annua di fr. 15,000 da distribuirsi fra gli scolari e le scolare della Scuola Normale Cantonale, che ne avessero bisogno.

„§ 1. La quota delle borse di studio per la sezione femminile non potrà eccedere i fr. 200.

„Le borse di studio per la sezione maschile sono di fr. 250 al massimo. Ne potranno beneficiare anche gli alunni che frequentino gli ultimi due corsi delle Scuole Tecnico-letterarie per prepararsi agli studi magistrali. Saranno accordate borse di sussidio fino a fr. 500 agli allievi che si presentino al terzo corso con la licenza tecnica o ginnasiale dalla quale risultino note non inferiori a quattro in italiano e aritmetica, quando tali classificazioni vengano confermate nel corso biennale degli studi magistrali.

„§ 2. Nell'assegnare tutte le borse di sussidio si terrà pure calcolo delle condizioni economiche della famiglia dell'alunno-maestro e degli oneri che la stessa deve sopportare.

„§ 3. L'internato presso il Convitto dello Stato è obbligatorio per tutti gli allievi-maestri che non abbiano la propria famiglia a Locarno.“

Art. 2. All'articolo 57 del decreto legislativo di parziale modificazione della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale è aggiunto un 3^o capoverso del seguente tenore:

„Per l'ammissione alla Scuola dei Campomastri si richieda la promozione della IV alla V classe tecnica o un esame corrispondente.“

Il resto dell'articolo (capov. 1, 2 e §) è invariato.

L'art. 58 del sopracitato decreto è modificato come segue:

„Art. 58. La durata degli studi della sezione dei maestri di disegno è di quattro anni; quella della Scuola dei Capomastri è di tre anni; quella delle altre sezioni varia da tre a quattro anni, a seconda delle professioni, e corrisponde alla durata minima del periodo di tirocinio per l'apprendimento dei mestieri, stabilita dallo Stato in esecuzione della legge sugli apprendisti.“

Art. 3. L'articolo 114 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare è modificato come segue:

„Art. 114. La sorveglianza immediata delle Scuole elementari è affidata agli Ispettori di Circondario nominati dal Consiglio di Stato, dipendenti direttamente dal Dipartimento della Pubblica Educazione e posti sotto la sorveglianza didattica del Direttore della Scuola Normale.“

§. Il primo capoverso dall'articolo 116 legge sopracitata è così modificato:

„Il numero degli Ispettori ed i Circondari scolastici sono determinati dal Consiglio di Stato.“

Art. 4. L'articolo 13 della legge 18 giugno a. c. sugli onorari dei funzionari scolastici e degli insegnanti è modificato come segue:

„Art. 13. Gli insegnanti delle scuole secondarie sono tenuti a dare senza compenso complementare fino a 25 ore settimanali di lezione, se tutte le materie del loro insegnamento implicano, oltre le ore di classe, l'onere di correzioni di compiti o la cura di gabi-

netti scientifici, e fino a 32 ore settimanali se l'insegnamento delle loro materie è esente da tali oneri."

Il § dell'articolo 13 è invariato.

Art. 5. Sono esonerati dagli esami di promozione in tutte le scuole secondarie gli alunni che abbiano ottenuto almeno 4 in tutte le materie nei due ultimi bimestri di frequenza della scuola e che abbiano la media di 4 nelle note di condotta di tutto l'anno.

Art. 6. Il presente decreto, di natura urgente, entra immediatamente in vigore e viene pubblicato nel „Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone“. Esso abroga, oltre quelli particolarmente citati, tutti i precedenti dispositivi contrari od incompatibili.

2. Mittelschulen und Berufsschulen.

2. Aus: Decreto esecutivo che approva il seguente Regolamento per il Liceo, il Ginnasio e le Scuole tecniche del Cantone Ticino.
(Del 16 novembre 1920.)

Il Consiglio di Stato

della Repubblica e Cantone del Ticino,

sulla proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione,

decreta:

il seguente *Regolamento per il Liceo, il Ginnasio e le Scuole tecniche del Cantone Ticino.*

Capitolo I. — Della Direzione.

Art. 1. Il Liceo Cantonale in Lugano è posto sotto la immediata sorveglianza di un Rettore, nominato dal Consiglio di Stato.

Al Rettore del Liceo spetta anche la direzione del Ginnasio, della Scuola Tecnica, della Scuola dei Capomastri e delle Scuole professionali di disegno in Lugano.

Il Rettore è coadiuvato da tre Vice-Direttori, uno per il Liceo, uno per il Ginnasio e la Scuola Tecnica ed uno per la Scuola dei Capomastri e per le Scuole di disegno, nonchè da un Segretario. Tanto i Vice-Direttori, quanto il Segretario sono scelti fra i docenti e nominati dal Dipartimento della Pubblica Educazione, dietro proposta del Rettore.

Art. 2. La Direzione delle Scuole tecniche cantonali in Bellinzona, Locarno e Mendrisio e delle Scuole tecniche inferiori è affidata ad un docente di scuola pubblica, nominato dal Consiglio di Stato, il quale può essere coadiuvato da Vice-Direttori secondo la disposizione della legge.

Art. 3. Al Rettore del Liceo ed ai Direttori degli altri Istituti cantonali suddetti incombono i seguenti obblighi:

- a) Iscrivere gli alunni, giudicando il valore dei titoli prodotti per l'ammissione nelle diverse classi; esigere le tasse e farne

il versamento alla Cassa Cantonale secondo le norme stabilite dalla legge; rilasciare i libretti e gli attestati scolastici secondo i moduli perscritti; ragguagliare, tutte le volte che ne appaia la convenienza, i genitori o chi per essi sulla condotta e sullo studio degli allievi; curare che gli elenchi ed i registri siano completi ed ordinati; tenere la corrispondenza e conservarne l'archivio;

- b) studiare la distribuzione delle materie fra i docenti e proporre, al principio dell'anno scolastico, l'orario delle lezioni, da sottoporre al visto del Dipartimento della Pubblica Educazione;
- c) curare che le leggi scolastiche, il regolamento, il programma degli studi, l'orario e gli ordini delle Autorità scolastiche siano eseguiti; vigilare sulla condotta e sull'attività degli allievi e dei docenti e, secondo i casi, riferirne al Dipartimento della Pubblica Educazione od ai genitori;
- d) stabilire, con l'approvazione del Dipartimento, norme regolamentari più determinate intorno a particolari oggetti, in quanto siano richieste e consigliate dalle condizioni speciali dei singoli Istituti, istituire dopo-scuola, organizzare passeggiate, gare di ginnastica, ecc.;
- e) provvedere, fino ad una settimana, alla supplenza degli insegnanti assenti e, per un tempo più lungo, riferire e fare proposta al Dipartimento;
- f) sorvegliare l'edificio scolastico, la mobilia, il materiale didattico, la biblioteca, le biblotecchine di classe ed i gabinetti scientifici; prendere i provvedimenti d'urgenza, proporre all'Autorità superiore gli acquisti, le riparazioni e le modificazioni che sembrino opportune;
- g) curare che i portinai, i bidelli e le altre persone addette al servizio dell'Istituto compiano il loro dovere;
- h) informare immediatamente il Dipartimento d'ogni fatto grave che turbi il regolare andamento dell'Istituto; e, ogni anno, entro il mese di agosto al più tardi, presentare allo stesso Dipartimento una relazione generale.

Capitolo II. — Delle Commissioni di vigilanza e d'esame.

Art. 4. Il Liceo, il Ginnasio e le Scuole tecniche sono soggette all'alta vigilanza della Commissione cantonale degli studi ed alla vigilanza speciale di una Commissione eletta dal Consiglio di Stato per ogni Istituto o categoria di Istituti.

Art. 5. Le competenze delle Commissioni incaricate dei singoli Istituti sono le seguenti:

- a) Eseguire, nel corso dell'anno scolastico, quando loro sembri opportuno, ovvero dietro invito del Dipartimento, ispezioni generali o parziali; constatare, mediante interrogazioni e prove scritte che il programma sia svolto, e di tutto riferire, se occorre, al Dipartimento;

- b) assistere, almeno a due lezioni di ogni docente di nuova nomina, esaminare diligentemente il metodo e l'attività anche per ciò che riguarda la scelta e la correzione dei lavori degli alunni a domicilio, e riferirne al Dipartimento nella relazione finale;
- c) partecipare in ogni caso agli esami di licenza e possibilmente anche agli altri esami ed alle conferenze finali secondo le norme stabilite dal presente regolamento, e riferire al Dipartimento entro il mese d'agosto per ciò che riguarda la prima sessione d'esami e l'anno scolastico, ed entro il mese d'ottobre, per ciò che riguarda la seconda sessione d'esami;
- d) tenere una seduta collegiale possibilmente col direttore delle singole scuole, appena finiti gli esami, allo scopo di raccogliere i dati utili per la relazione;
- e) proporre al Dipartimento tutto ciò che sembri più opportuno circa i programmi, l'insegnamento, ecc.

Capitolo III. — Dei docenti.

Art. 6. I docenti dipendono immediatamente dal Direttore, al quale sono obbligati di prestare obbedienza ed aiuto in tutto ciò che è richiesto per il buon andamento dell'Istituto e per la vigilanza degli alunni nell'Istituto e fuori.

Art. 7. Ogni docente deve impartire il proprio insegnamento secondo il programma ed è responsabile della disciplina nella sua scuola, della esecuzione degli ordini del Direttore e del mantenimento in buono stato del materiale didattico.

Art. 8. Ogni docente è tenuto a prestare l'opera sua, dietro invito del Direttore, qualora occorra supplire provvisoriamente colleghi assenti. Il diritto ad uno speciale compenso per supplenze fatte comincia quando la somma delle ore ordinarie e straordinarie d'insegnamento superi il massimo stabilito dalla legge.

Art. 9. Ogni docente dovrà sempre trovarsi nell'Istituto almeno dieci minuti prima di cominciare la sua lezione, e dovrà cooperare al mantenimento della disciplina nella scuola e fuori, secondo gli ordini della Direzione.

Art. 10. Il docente che, legittimamente impedito, non possa presentarsi all'Istituto per le proprie lezioni, dovrà darne avviso, il più presto possibile, alla Direzione, la quale provvede alla supplenza.

Art. 11. E' vietato a docenti di dare lezioni private agli alunni dell'Istituto o che debbano subire esami d'ammissione all'Istituto. Il Dipartimento della Pubblica Educazione, udito il Direttore, può concedere al docente che ne faccia istanza la facoltà di dare lezioni ad alunni i quali appartengono a classi in cui il docente stesso non insegna, o debbano subire esami ai quali il docente stesso non parteciperà. L'autorizzazione del Dipartimento è pure necessaria al docente il quale desideri assumere incarico d'insegnamento o di direzione di altri Istituti, privati o comunali.

La licenza potrà in ogni tempo essere revocata dal Dipartimento quando l'interesse dell'Istituto lo esigesse.

Art. 12. I docenti saranno tenuti a scegliere i libri di testo nell'elenco stabilito dal Dipartimento della Pubblica Educazione e daranno comunicazione della scelta fatta al Direttore. La scelta dovrà valere per tutto l'anno scolastico e non potrà negli anni successivi essere cambiata senza che il docente ne ottenga il consenso dalla Direzione.

Le eventuali richieste d'iscrizioni d'altri testi nell'elenco ufficiale potranno essere fatte dai docenti al Dipartimento, per mezzo del Direttore, nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

Art. 13. Ogni classe avrà in registro, affidato dalla Direzione alla custodia di un allievo, scelto tra i migliori, nel quale verranno segnate dall'allievo incaricato, ora per ora, sotto la sorveglianza del docente, e conformemente alla registrazione che il docente tiene nella sua tabella, le assenze dei compagni. Questo registro dovrà essere consegnato ogni giorno, al cominciare delle lezioni, all'alunno incaricato, e da lui restituito alla Direzione dopo l'ultima lezione del mattino e del pomeriggio.

Art. 14. Ogni docente riceverà dalla Direzione una tabella, o più, secondo il numero delle classi, degli allievi e delle materie che insegna, su cui dovrà inscrivere ogni giorno, e corrispondente al nome dell'alunno, le assenze, una per ora. All'alunno che è stato assente, il docente dovrà, quando si ripresenta alla lezione, richiedere la giustificazione scritta col visto del Direttore.

In questa tabella dovranno essere chiaramente notate le classificazioni trimestrali e finali.

Nelle pagine assegnate al *diario* il docente iscriverà giornalmente l'oggetto della lezione, mettendo in evidenza l'argomento del programma svolto. Il docente dovrà sempre portare in classe la tabella-diario, e presentarla, quando sia richiesta, al Direttore o alla Commissione. La tabella-diario, a fine d'anno, verrà ritirata dalla Direzione. In caso di supplenza o di sostituzione del docente titolare la tabella-diario passerà al nuovo insegnante.

Art. 15. I lavori scritti dovranno essere corretti dai docenti fuori delle ore di scuola e restituiti agli scolari, emendati o annotati, previe le necessarie spiegazioni. Qualche componimento potrà essere corretto e commentato durante la lezione. I docenti dovranno rivedere, di tanto in tanto, gli appunti degli alunni. I docenti cureranno che ogni scolaro conservi, fino alla fine dell'anno scolastico, l'intera raccolta dei suoi lavori scritti corretti.

Art. 16. I docenti si asterranno, di regola, dall'espellere alunni dall'aula e avvertiranno immediatamente il Direttore ogniquale volta abbiano dovuto far uso di tale provvedimento.

Art. 17. Alla fine dell'anno scolastico, i docenti potranno esporre al Dipartimento le loro osservazioni e le loro proposte circa l'insegnamento e l'andamento della scuola.

Capitolo IV. — Delle conferenze.

Art. 18. Il Direttore aduna a conferenza il Collegio dei professori ordinariamente alla fine di ogni trimestre e di ogni sessione d'esame, e straordinariamente quando occorra.

Le conferenze sono presiedute dal Direttore.

Uno dei professori, investito dell'ufficio di segretario, tiene regolare processo verbale di tutte le conferenze.

Art. 19. Le conferenze ordinarie sono principalmente destinate a discutere ed a stabilire le note trimestrali od annuali dei singoli alunni.

Nelle conferenze stesse o nelle conferenze straordinarie si trattano tutte le materie che toccano la disciplina e l'ordinamento didattico dell'Istituto.

Art. 20. Nelle conferenze vale il voto della maggioranza dei presenti. Le decisioni prese, in quanto non siano semplici preavvisi, diventano effettive solo se approvate dal Direttore.

Al Consiglio dei professori spetta sempre la facoltà di chiedere al Dipartimento l'approvazione dei propri deliberati.

Capitolo V. — Degli alunni.

Art. 21. Gli alunni che già possiedono i requisiti per l'iscrizione, dovranno iscriversi presso la Direzione o il Segretario dei singoli Istituti, durante la quindicina che precede l'apertura dell'anno scolastico; gli altri, subito dopo gli esami di ammissione o di riparazione.

Durante l'anno scolastico, il Direttore, udito il Corpo insegnante, potrà ammettere alunni che ne facciano richiesta, purchè possiedano i requisiti per l'iscrizione e siano stati legittimamente impediti di iscriversi a tempo debito.

Art. 22. Per essere iscritti nella prima classe del Ginnasio e delle Scuole tecniche è necessario:

- a) aver raggiunto l'età di almeno anni 10;
- b) aver frequentato la classe V delle scuole elementari di grado inferiore.

Art. 23. Per l'iscrizione nelle altre classi del Ginnasio e delle Scuole tecniche, è necessario che l'alunno sostenga un esame d'ammissione in tutte le materie, ovvero presenti un attestato concesso da un'altra Scuola pubblica del Cantone, donde risulti che l'alunno stesso è stato promosso dalla classe antecedente a quella in cui desidera entrare.

Art. 24. Per essere iscritto nella prima classe del Liceo occorre presentare un attestato di licenza ginnasiale concessa dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Per l'iscrizione nelle altre classi del Liceo, è necessario presentare un attestato di licenza come sopra e sostenere un esame d'ammissione.

Art. 25. Gli attestati di licenza ginnasiale e di promozione concessi da scuole pubbliche estranee al Cantone Ticino potranno essere equiparati, totalmente o parzialmente, agli attestati concessi dalle Scuole pubbliche ticinesi. Il Dipartimento della Pubblica Educazione decide su tale materia, udito il preavviso del Direttore.

Art. 26. Le Direzioni potranno concedere di iscriversi come uditori esclusivamente:

- a) ai giovani di altra lingua, i quali, già possedendo una adeguata coltura, si propongano di acquistare nella lingua italiana perizia sufficiente a diventare alunni regolari;
- b) ai giovani i quali, pur possedendo i requisiti per essere alunni regolari di una determinata classe, non possono, per ragioni di salute accertate da certificato medico, attendere normalmente ai propri studi.

§ 1. Agli uditori non si danno classificazioni e non si rilasciano attestati.

§ 2. La facoltà di iscriversi come uditori non potrà essere concessa per più di un anno di seguito e potrà, nel corso dell'anno scolastico, essere revocata dal Dipartimento su proposta del Direttore in caso di condotta non buona.

Art. 27. Tanto gli alunni regolari quanto gli uditori devono versare, all'atto dell'iscrizione, la tassa stabilita dalla legge, salvo restituzione nei casi previsti dalla legge stessa.

Le tasse versate non sono restituibili nè totalmente nè parzialmente, per il fatto che un alunno abbandoni l'istituto durante l'anno.

Art. 28. Al principio di ogni anno scolastico, gli alunni iscritti notificheranno al Direttore il loro preciso recapito; se presso la loro famiglia o presso altra famiglia.

La scelta delle famiglie e delle case ove gli alunni sono collocati in pensione è soggetta all'approvazione del Direttore, il quale potrà esigere dai genitori degli alunni o da chi per essi i mutamenti a suo giudizio opportuni.

Art. 29. Gli alunni devono rispetto e obbedienza ai superiori, ossequio alle disposizioni del regolamento ed alle norme intuitive di buona condotta.

Art. 30. E' fatto obbligo agli alunni:

- a) di portare il berretto uniforme, così nell'Istituto come fuori durante tutto l'anno scolastico;
- b) di tenere nelle vie ed in qualunque luogo si trovino, un contegno decoroso, astenendosi da grida, canti, giuochi violenti ed in generale da ogni manifestazione incomposta;
- c) di trovarsi nell'Istituto per l'ora precisa stabilita dall'orario;
- d) di rispettare l'edificio e le suppellettili scolastiche.

Art. 31. E' proibito agli alunni:

- a) di fumare, così nell'Istituto come fuori;

- b) di frequentare spettacoli sconvenienti, vendite di bevande alcoliche, ecc.;
- c) di rimaner fuori di casa dopo le 21.30, salvo se accompagnati dai genitori e non abitualmente.

Art. 32. Ogni alunno risponde dei danni da lui recati all'edificio scolastico od alle suppellettili. Se il colpevole rimane ignoto, la spesa sarà ripartita fra i compagni di gruppo o di classe.

Art. 33. Le assenze per malattia o per altre ragioni imprevedibili potranno essere giustificate dai genitori o da chi per essi, mediante dichiarazione scritta che l'alunno presenterà alla Direzione rientrando nell'Istituto. La Direzione potrà esigere, a suo giudizio, anche l'attestato medico.

I permessi per assenze prevedibili potranno essere concessi solo dalla Direzione e non dispensano l'alunno dall'obbligo di presentare la giustificazione dei parenti.

La giustificazione, approvata dalla Direzione, dovrà essere dall'alunno presentata a tutti i professori dalle cui lezioni fu assente e quindi restituita alla Direzione.

Le assenze arbitrarie o non sufficientemente giustificate e gli abituali ritardi, anche quando non siano puniti con provvedimenti particolari, avranno effetto sulla nota di condotta.

Art. 34. Gli alunni colpevoli di negligenza o di atti contrari al regolamento ed alla disciplina scolastica sono puniti, secondo il carattere e la gravità della colpa:

- a) coll'ammonizione del professore; il quale avrà pure la facoltà di imporre che i lavori mal fatti siano rinnovati o nuovi lavori eseguiti, a domicilio o nell'aula dopo le lezioni;
- b) coll'ammonizione del Direttore;
- c) con una nota di biasimo sul libretto scolastico;
- d) con la minaccia d'espulsione dall'Istituto, fatta dal Direttore alla presenza del Corpo insegnante e della scolaresca;
- e) con la esclusione temporanea dall'Istituto; la quale, fino ad una settimana, è di competenza del Direttore; per un tempo più lungo è decretata dal Dipartimento della Pubblica Educazione su proposta del Direttore;
- f) con la espulsione definitiva dall'Istituto, decretata dal Dipartimento della Pubblica Educazione, su proposta del Direttore, il quale udirà il parere del Corpo insegnante.

§ 1. Di regola, vale a dire se non si tratta di colpe gravi, i castighi maggiori possono essere inflitti solo dopo sperimentati i minori. Sarà tenuto debito conto dell'età dell'alunno.

§ 2. Contro le decisioni dei professori è concesso l'appello al Direttore, e al Dipartimento della Pubblica Educazione contro le decisioni del Direttore.

§ 3. Di ogni castigo inflitto, salvo i più leggieri, il Direttore dà immediata comunicazione ai parenti dell'alunno.

§ 4. L'alunno che sia espulso da uno degli Istituti dello Stato, non può essere iscritto in nessun altro Istituto cantonale senza il consenso del Dipartimento, nè, in ogni caso, prima che siano passati due anni dalla espulsione.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione comunica alle Direzioni di tutti gli Istituti cantionali il nome degli espulsi.

Art. 35. Gli alunni che non abbiano raggiunto in condotta la nota 3 quale risultato dalla media di tutte le note trimestrali, od abbiano un certo numero di assenze ingiustificate, potranno dal Dipartimento essere esclusi dai primi esami, su proposta del Direttore il quale udrà il corpo insegnante.

Tale sanzione è applicabile anche nel caso di colpe commesse nell'ultimo mese di scuola o durante gli esami o venute tardivamente alla conoscenza della Direzione.

Art. 36. Le Commissioni d'esame, udito il Direttore ed il Corpo insegnante, potranno escludere dai primi esami, per una o più materie, gli alunni colpevoli di aver ottenuto o prestati aiuti illeciti durante le prove scritte. Nei casi gravi di frode, il Dipartimento potrà decretare l'espulsione del colpevole o dei colpevoli, o la esclusione definitiva dagli esami, se si tratta di candidati privatisti.

Capitolo VI. — Dell'anno scolastico e delle vacanze.

Art. 37. La data dell'apertura e della chiusura dell'anno scolastico è stabilita dal Dipartimento della Pubblica Educazione il quale ne darà avviso sul Foglio Ufficiale.

§. L'apertura o la chiusura dell'anno scolastico sarà, nei singoli Istituti, solennizzata mediante una cerimonia alla quale interverranno tutti i docenti e tutta la scolaresca.

Art. 38. Nel corso dell'anno scolastico sarà concessa vacanza:

- a) tutte le domeniche e le altre feste riconosciute;
- b) il pomeriggio di tutti i giovedì, ovvero di un altro giorno della settimana;
- c) otto giorni a Natale, due giorni alla fine del Carnevale e sei giorni a Pasqua.

§ 1. Il Dipartimento fissa la data delle vacanze di Natale e di Pasqua ed ha la facoltà di prolungarne o di diminuirne la durata.

§ 2. Il Direttore ha la facoltà di concedere due giornate di vacanza complessivamente durante tutto l'anno, soprattutto allo scopo di promuovere passeggiate scolastiche.

Capitolo VII. — Delle note trimestrali ed annuali.

Art. 39. L'anno scolastico è diviso in trimestri. Alla fine di ogni trimestre gli alunni ricevono dai singoli docenti una nota di profitto in ciascuno delle materie del programma e dal Collegio dei Professori, una nota di applicazione ed una nota di condotta.

Art. 40. Le note così di profitto come di applicazione e di condotta vanno dall'1 al 6. La nota 1 rappresenta il peggio, la nota 3 la sufficienza.

Art. 41. Le note trimestrali e finali sono iscritte in un registro che sarà conservato presso la Direzione, e trascritte di mano in mano nel libretto scolastico dei singoli alunni, così come le assenze e le eventuali osservazioni. I parenti, o chi per essi, devono firmare il libretto e riconsegnarlo alla Direzione direttamente o per mezzo degli alunni, entro una settimana.

§. I libretti perduti dagli alunni o dai loro parenti saranno rinnovati dietro il pagamento di fr. 20.

Art. 42. Le note annuali sono iscritte in un apposito registro di cui si redigono due copie. Entrambe le copie devono essere sottoscritte dal Direttore, dalla Commissione esaminatrice e dai docenti e trasmesse al Dipartimento della Pubblica Educazione subito dopo la chiusura dell'anno scolastico. Una delle copie, vidimata dal Dipartimento della Pubblica Educazione, sarà restituita alla Direzione che la conserverà nell'Archivio dell'Istituto.

§ 1. Ai licenziati del Liceo, il Dipartimento della Pubblica Educazione rilascia, oltre il libretto, uno speciale diploma, in cui sarà indicato se la licenza adempia le condizioni per essere equiparata all'attestato federale di maturità, o per valere come titolo all'iscrizione nel Politecnico federale.

§ 2. Ai licenziati dalla classe V^a ed ai promossi dalla classe III^a delle Scuole tecniche e ginnasiali, i quali ne facciano richiesta, è pure dal Dipartimento rilasciato uno speciale diploma.

Capitolo VIII. — Degli esami per gli allievi degli istituti cantonali.

Art. 43. In tutte le Scuole medie del Cantone si danno esami di promozione, di ammissione e di licenza.

Tali esami possono essere riparati o completati nei casi e secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 44. Due sono annualmente le sessioni d'esame: la prima, alla chiusura dell'anno scolastico, in giugno od in luglio; la seconda all'apertura del nuovo anno scolastico, in settembre od in ottobre.

Non potranno, per nessun motivo, essere concesse altre sessioni d'esame ai singoli alunni, nè nel corso dell'anno scolastico, nè durante le vacanze.

Art. 45. Hanno la facoltà di presentarsi agli esami della seconda sessione:

- a) gli alunni che nella prima sessione, essendo caduti o non avendo sostenuta la prova in non più di quattro materie complessivamente, desiderino ripetere a titolo di riparazione o di completare i loro esami;
- b) gli alunni che per ragione di forza maggiore abbiano dovuto interrompere gli esami, salvo il caso che siano già caduti in più di quattro materie;
- c) gli alunni che non si siano presentati o non siano stati ammessi a nessuno degli esami della prima sessione.

§ 1. Il risultato degli esami della seconda sessione deve essere ritenuto come definitivo anche per gli alunni che non abbiano potuto o voluto presentarsi agli esami della prima sessione; ed a nessuno sarà concesso di iscriversi definitivamente nè provvisoriamente, come alunno regolare nè come uditore, nella classe alla quale non è stato promosso in tutte le materie.

§ 2. Le note sufficienti o buone conseguite in alcune materie non possono essere prese in considerazione negli esami dell'anno scolastico seguente, i quali dovranno comprendere tutte le materie del programma.

§ 3. Gli esami della seconda sessione, qualora abbiano carattere di esami di riparazione, esigono, da parte dell'esaminando, il pagamento della tassa stabilita dalla legge.

Art. 46. Gli esami di licenza così ginnasiali come liceali sono dati dinanzi alla Commissione governativa preposta ai singoli Istituti, la quale stabilisce o approva i temi per le prove scritte, ne vigila possibilmente l'esecuzione e presiede alle prove orali, interrogando direttamente i candidati o lasciando l'incarico delle interrogazioni al docente della materia, che dovrà in ogni caso assistere.

§ 1. Gli esami di licenza comprenderanno prevalentemente, ma non esclusivamente il programma dell'ultima classe.

La Commissione è arbitra circa il metodo da seguire nei singoli esami.

§ 2. Alla fine di ogni esame di licenza, la Commissione ed il docente della materia stabiliranno d'accordo, una nota la quale rappresenterà la valutazione dell'esame stesso. Analogamente saranno valutati i lavori scritti. In caso di dissenso, prevale il giudizio della Commissione.

Art. 47. Nella conferenza finale, alla quale dovranno essere presenti la Commissione, il Direttore e il Corpo insegnante, la determinazione delle note definitive d'ogni candidato alla licenza sarà preceduta d'una discussione complessiva circa la maturità dell'alunno stesso e la sua attitudine ad essere licenziato.

Le note definitive saranno proposte dai docenti delle singole materie, con l'obbligo di tener conto equamente del risultato dell'esame e dello studio durante l'anno.

All'alunno che in tutti i trimestri dell'ultimo anno scolastico abbia ottenuto almeno la nota 4, deve essere concessa, nello scrutinio definitivo, almeno la nota 3.

§. Qualora nessun membro della Commissione possa assistere alla conferenza finale, i singoli Commissari comunicheranno preventivamente al Direttore dell'Istituto i loro giudizi ed i loro criteri.

Art. 48. Gli esami di ammissione e di promozione sono dati dinanzi al docente di ciascuna materia assistito da un collega, secondo un ordine predisposto dal Direttore.

Le note dell' esame saranno concordate, di mano in mano, tra il docente della materia e l' assistente, il quale ha pure l' obbligo di rivedere le prove scritte.

La Commissione ha la facoltà di assistere anche agli esami di ammissione e di promozione e di esporre il proprio avviso.

Art. 49. Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale nelle seguenti materie: lingua italiana, lingua greca, lingua francese, lingua tedesca e matematica.

Gli esami delle altre materie consistono in una semplice prova orale.

Gli esami di disegno consistono in una prova grafica la quale, nel Corso tecnico del Liceo, potrà, a giudizio della Commissione, essere accompagnata da spiegazioni orali.

§. I temi per le prove scritte sono proposti dai docenti delle singole materie e approvati dalla Commissione, la quale ha la facoltà di modificarli e di sostituirli.

Art. 50. A ciascuna delle prove scritte saranno concesse cinque ore di tempo per il Liceo e quattro ore per le altre scuole.

Il Direttore provvede, d' accordo con la Commissione, affinchè le prove scritte siano eseguite sotto una vigilanza continua ed efficace.

I lavori scritti dovranno essere esaminati e corretti dal docente della materia e da lui giudicati mediante una nota. Saranno poi consegnati alla Commissione, se si tratta d' esami di licenza, od al docente incaricato della assistenza, negli altri casi.

I lavori scritti dei candidati alla licenza saranno finalmente consegnati al Direttore, che li conserverà nell' archivio per almeno un anno.

Art. 51. La durata dell' esame orale di licenza per ogni esaminando e per ogni materia, va, di regola, nel ginnasio, da 5 a 10 minuti; e nel Liceo, da 10 a 20 minuti.

Capitolo IX. — Degli esami per candidati provenienti di studi privati.

Art. 52. Gli esami di ammissione e di licenza per candidati provenienti da studi privati saranno tenuti contemporaneamente agli esami delle scuole pubbliche e dinanzi alle Commissioni esaminatrici ordinarie. Gli esami di licenza saranno tenuti, per tutto il Cantone, in una sede unica.

Art. 53. Le norme stabilite per gli esami degli alunni delle scuole pubbliche valgono per gli esaminandi privatisti, i quali saranno tenuti a rispondere su tutte le materie determinate dal programma dello Stato.

La Commissione, nei casi dubbî, potrà prolungare la durata dell' esame orale ed estendere a tutte le materie l' obbligo dell' esame scritto.

Art. 54. E' concesso ad ogni Istituto privato di delegare un docente il quale fornisca alla Commissione notizie e dati circa le attitudini, l' assiduità e gli studi dei propri candidati.

Le Commissioni e le Direzioni forniranno al principio e nel corso dell'anno scolastico tutte le informazioni che gli Istituti privati potessero chiedere circa lo svolgimento dei programmi, i libri di testo, ecc.

Art. 55. Per essere ammessi agli esami suddetti, i candidati privatisti dovranno, secondo avviso che sarà ogni volta pubblicato sul Foglio Ufficiale, presentare un'istanza su carta bollata di centesimi 50, accompagnato da un attestato di nascita, di buona condotta e degli studi fatti, e dovranno versare la tassa stabilita dalla legge.

Le istanze per esami di licenza devono essere dirette al Dipartimento della Pubblica Educazione, le istanze per esami d'ammissione, alla Direzione dell'Istituto in cui il candidato desidera di essere ammesso.

Art. 56. Gli esami di licenza, se sostenuti con buon successo, danno ai candidati privatisti il diritto di ottenere un titolo pari a quello dei licenziati delle Scuole pubbliche, salvo, per ciò che riguarda la licenza liceale, le restrizioni previste dalle convenzioni con il Politecnico federale e con la Commissione federale di maturità.

Gli esami di ammissione possono conferire all'esaminando la facoltà di iscriversi nelle Scuole dello Stato, presso cui si è sostenuto l'esame, ma non il diritto di ottenere un titolo da valere altrimenti.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 60. In ogni classe sarà conservata una copia del presente regolamento ed al principio d'ogni anno scolastico uno dei docenti, incaricato dalla Direzione, ne leggerà e spiegherà agli alunni gli articoli che li riguardano.

Art. 61. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche alle scuole dei Capomastri, in quanto non provveda diversamente il Regolamento 15 dicembre 1914 sulle scuole professionali.

Art. 62. Il presente regolamento entra in vigore cominciando dall'anno scolastico 1920—1921 e abroga il regolamento 25 novembre 1898 e tutte le altre disposizioni regolamentari che riguardano il Liceo, il Ginnasio e le Scuole tecniche.

3. Lehrerschaft aller Stufen.

3. Legge sugli onorari dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali e delle scuole elementari comunali.
(Del 18 giugno 1920.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Viste le leggi 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare e sull'insegnamento professionale;

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Capitolo I. — Docenti delle scuole elementari.

Art. 1. L'onorario dei maestri e delle maestre delle scuole elementari non può essere inferiore ai minimi seguenti:

		maestro	maestra
Scuole di	7 mesi	fr. 3000	fr. 2500
"	" 8 "	" 3200	" 2700
"	" 9 "	" 3400	" 2900
"	" 10 "	" 3600	" 3100

§ 1. Nei Comuni, i quali in base all'ultimo censimento federale contano una popolazione superiore a 3000 anime o che per essere nella immediata vicinanza di centri popolosi pur avendo una popolazione inferiore a 3000 anime, hanno tuttavia vita ed esigenze urbane, i minimi di cui sopra vanno aumenti di fr. 500, ritenuto che i docenti dimorino effettivamente nei Comuni nei quali sono chiamati ad insegnare.

I Comuni aventi una popolazione superiore a 5000 abitanti dovranno versare altri fr. 300.

§ 2. Agli onorari suddetti vanno aggiunti quattro aumenti triennali di fr. 200 cadauno.

Art. 2. Gli onorari minimi stabiliti dall'articolo 1 per i Docenti delle Scuole elementari devono dai Comuni o Consorzi di Comuni essere pagati entro il mese ai maestri in tante rate mensili quanti sono i mesi di durata della scuola.

Art. 3. Lo Stato rimborsa ai Comuni e Consorzi di Comuni un sussidio corrispondente al 50 per cento dai minimi fissati dall'articolo 1 per i Docenti delle scuole elementari di gradazione inferiore e corrispondente al 50 per cento dei minimi stessi per i docenti delle scuole elementari di gradazione superiore.

Per le scuole che comprendono il grado inferiore ed il grado superiore lo Stato rimborsa ai Comuni o Consorzi di Comuni il 50 per cento dei minimi d'onorario fissati dalla legge.

§ 1. I contributi dello Stato vengono versati ai Comuni in quattro rate trimestrali eguali.

§ 2. A Comuni posti in condizioni affatto eccezionali il Consiglio di Stato può assegnare sussidi straordinari in misura di non più di franchi 500 cadauno.

Art. 4. Gli aumenti triennali per i docenti delle scuole elementari sono a carico dello Stato, il quale li versa direttamente agli aventi diritto.

Art. 5. Dove un Comune con almeno 10 scuole elementari nomini un maestro supplente, questi avrà diritto agli onorari ed agli aumenti triennali in conformità dei dispositivi degli articoli precedenti.

§. Hanno diritto agli aumenti triennali i Direttori didattici che in caso di bisogno sono tenuti a supplire nelle scuole che dirigono.

Art. 6. Le disposizioni che precedono non sono applicabili agli insegnanti non muniti di regolare patente, l'onorario dei quali sarà fissato dai Comuni mediante speciale contratto da approvarsi dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 7. I Comuni ed i maestri che stipulassero o, sotto qualsiasi forma anche verbale, convenissero onorario inferiore a quello minimo stabilito dal presente decreto, incorreranno nelle seguenti penalità:

a) i maestri saranno multati in fr. 100. In caso di recidiva oltre la multa incorreranno nella sospensione di un anno;

b) i Comuni non riceveranno il sussidio scolastico dello Stato, salvo regresso contro il Municipio.

Capitolo II. — Ispettori scolastici, funzionari ed insegnanti delle scuole secondarie e delle scuole professionali.

Art. 8. Gli Ispettori scolastici, i funzionari ed insegnanti delle scuole secondarie e delle scuole professionali sono suddivisi, per ciò che concerne gli onorari, nelle seguenti classi:

Classe I/A (onorario da fr. 8000 a fr. 10,000).

Direttore del Liceo e Ginnasio Cantonale, Direttore della Scuola Normale e della Scuola Cantonale di Commercio con onere d'insegnamento.

Classe I/B (onorario da fr. 7000 a fr. 9000).

Direttore della Scuola Normale e della Scuola Cantonale di Commercio senza onere di insegnamento.

Professori del Liceo, della Scuola Normale e della Scuola Cantonale di Commercio.

Ispettore delle Scuole professionali di disegno e d'arti e mestieri, Presidente della Commissione di vigilanza sugli apprendisti.

Classe II (onorario da fr. 6000 a fr. 8000).

Professori delle classi superiori del Ginnasio e delle Scuole Tecniche con sezione letteraria.

Professori, Capi-Officina delle scuole cantonali d'arti e mestieri, muniti di titoli academici o con requisiti speciali.

Docenti della Scuola di Amministrazione.

Classe III (onorario da fr. 5000 a fr. 7000).

Ispettori scolastici di circondario.

Insegnanti delle Scuole cantonali d'arti e mestieri non compresi nella classe precedente.

Insegnante di disegno ornamentale nel Liceo.

Insegnante di disegno nella Normale.

Professori delle Scuole tecniche inferiori e delle classi inferiori delle scuole tecniche letterarie, del Ginnasio.

Classe IV (onorario da fr. 4500 a fr. 6500).

Maestre della Scuola Normale, Sezione femminile.

Ispettrice degli Asili d'infanzia.

Docenti delle Scuole professionali e dei corsi speciali annuali di disegno.

Maestri delle scuole pratiche annesse alla sezione maschile della Normale.

Istruttori di ginnastica.

Classe V (onorario da fr. 4000 a fr. 6000).

Maestre delle tecniche inferiori.

Maestre delle scuole pratiche annesse alla sezione femminile della Normale.

Insegnanti di calligrafia nelle Scuole Normali e nella Scuola Cantonale di Commercio.

Classe VI (onorario da fr. 1500 a fr. 2500).

Docenti dei corsi speciali di disegno e dei corsi per gli apprendisti, in quanto la durata sia di circa 5 mesi all'anno con almeno 3 ore di lezione al giorno.

§. Nessuno dei funzionari ed insegnanti denominati nelle classi suddette può esercitare qualsiasi altra professione od assumere qualunque altro impiego salariato sia dallo Stato che da altri enti pubblici o privati.

Art. 9. I funzionari e gli insegnanti di nuova nomina avranno di regola il minimo dell'onorario stabilito per la propria classe.

Il massimo dell'onorario viene raggiunto mediante quattro aumenti quadriennali di fr. 500 cadauno per i Docenti delle prime cinque classi e mediante quattro aumenti quadriennali di fr. 250 cadauno per i docenti della sesta classe.

Art. 10. Nei Comuni i quali in base all'ultimo censimento federale contano una popolazione inferiore a 3000 abitanti gli onorari dei docenti delle scuole tecniche inferiori saranno diminuiti di fr. 500 sulle somme previste nelle rispettive classi del presente decreto.

Art. 11. Dove più scuole di grado o di natura diversa siano sottoposte ad una unica direzione, questa sarà coadiuvata da un Vice-direttore per ogni singola scuola.

Su richiesta della Direzione sarà pure nominato un Vice-direttore nelle scuole aventi più di 200 allievi.

I Vice-direttori sono scelti nel seno del corpo insegnante della rispettiva scuola, sono nominati dal Dipartimento della Pubblica Educazione e sono retribuiti dal Consiglio di Stato a seconda dell'importanza del lavoro.

Art. 12. Ai Docenti delle scuole tecniche, ginnasiali e professionali assunti all'ufficio di Direttore ed ai Docenti della Normale assunti all'ufficio di Vice-direttore per ciascuna sezione sono corrisposte le seguenti gratificazioni annue:

- a) di fr. 600 ai Direttori delle Scuole tecniche con sezione letteraria;
- b) di fr. 500 ai Vice-direttori delle due sezioni della Normale;
- c) di fr. 300 ai Direttori delle scuole professionali di disegno; d'arti e mestieri e tecniche inferiori con più di 100 allievi;

d) di fr. 200 ai Direttori delle suddette scuole con meno di cento e più di cinquanta allievi;

e) di fr. 100 ai Direttori delle suddette scuole con meno di cinquanta allievi.

Art. 13. Gli insegnanti delle scuole secondarie sono tenuti a dare fino a 23 ore settimanali di lezione se le materie del loro insegnamento implicano, oltre le ore di classe, l'onere di correzione di compiti o la cura di gabinetti scientifici, e fino a 28 ore settimanali per le materie il cui insegnamento è esente da tali oneri.

§. Per i docenti incaricati della direzione della scuola il numero delle ore settimanali d'insegnamento può essere ridotto, in guisa che i due uffici siano conciliabili e non ne risulti onere soverchio.

Art. 14. Entro i limiti orari di cui all'articolo precedente gli insegnanti devono prestarsi a dare gratuitamente lezioni nelle loro materie od in materie affini anche in altre scuole dello Stato ed a supplire i loro colleghi assenti.

Quando un insegnante sia chiamato a completare il suo orario di insegnamento in una Scuola fuori del Comune dove ha la propria sede, gli saranno rifuse le spese di viaggio.

Art. 15. Per le ore di lezione eccedenti i limiti di cui all'articolo 13 è corrisposto un compenso supplementare per ogni ora settimanale eguale al 50 per cento del quoziente dell'onorario annuale del docente per il numero massimo di ore settimanali di lezione cui è tenuto in base all'articolo 13 suddetto.

§ 1. Pari compenso viene assegnato per le lezioni di supplenza.

§ 2. Il supplente non titolare di un ufficio di insegnamento nelle Scuole dello Stato riceve per la durata della sua effettiva prestazione uno stipendio pari a quello del supplito, dedotti gli eventuali aumenti per anzianità.

Art. 16. Quando la durata di un corso speciale di disegno o di un corso per gli apprendisti fosse prorogata oltre 5 mesi, sarà assegnato al docente un supplemento mensile d'onorario eguale a quello corrisposto nei mesi precedenti.

Art. 17. L'Ispettore delle Scuole professionali di disegno e di arti e mestieri, presidente della Commissione Cantonale di Vigilanza sugli apprendisti, gli Ispettori scolastici di circondario, e l'ispettrice degli asili d'infanzia, per le operazioni e missioni d'ufficio fuori di residenza hanno diritto ad una indennità giornaliera di fr. 10 oltre le indennità di viaggio in terza classe.

L'indennità per un giorno intero è accordata solo quando l'assenza ininterrotta dal domicilio di servizio è almeno di 8 ore. Se la parienza ha luogo dopo la una pomeridiana, o se il ritorno è effettuato prima del mezzogiorno, o se l'assenza dura meno di 8 ore, è accordata soltanto la metà della indennità giornaliera.

La mezza indennità giornaliera è versata una volta sola per lo stesso giorno.

Non è corrisposta alcuna indennità per assenza in servizio entro un raggio di tre chilometri dal domicilio di servizio qualora esista la possibilità del ritorno pel desinare o per la cena.

Ove l'assenza dal domicilio di servizio sia inferiore a tre ore non è corrisposta alcuna indennità.

Capitolo III. — Assistenti, bibliotecari, incaricati.

Art. 18. L'onorario degli assistenti ai gabinetti di scienze naturali, dei titolari preposti alla direzione delle biblioteche, degli incaricati di speciali insegnamenti, dei vice-direttori non contemplati dall'articolo 12 e dell'economo delle Normali, è fissato dal Consiglio di Stato a stregua della natura e dell'importanza del lavoro.

Capitolo IV. — Disposizioni complementari.

Art. 19. Quando un funzionario scolastico od un insegnante passa ad altro ufficio compreso in una classe superiore vengono calcolate a suo favore, agli effetti dell'art. 9, tutti gli anni di servizio precedenti.

Art. 20. Se una scuola o un insegnamento vengono soppressi prima della scadenza del periodo di nomina, i suoi addetti ricevono, a titolo di indennità, una gratificazione non inferiore alla metà e non superiore all'intero onorario percepito l'anno precedente, a giudizio del Consiglio di Stato.

§ 1. Tale indennità è sopportata per intero dallo Stato dove l'onorario del funzionario o dell'insegnante fosse integralmente a carico dello Stato, è invece suddivisa tra lo Stato, il Comune od il Consorzio di Comuni nelle proporzioni in cui era tra essi suddiviso l'onere dell'onorario.

§ 2. Il diritto dell'indennità cessa quando le soppressioni di cui al lemma primo del presente articolo coincidano colla fine del periodo di nomina.

§ 3. Il docente che ha compiuto il 70^{mo} anno di età cessa dalle sue funzioni e viene ammesso al beneficio della Cassa Pensioni.

Art. 21. Dal sussidio federale per la scuola elementare, in base alla legge federale 26 giugno 1903, è annualmente prelevata una somma di fr. 75,000 da destinarsi:

a) in ragione di fr. 50 per ogni scuola elementare come contributo alla quota cantonale d'onorario ai docenti, di cui al § 1 dell'articolo 2;

b) ad uno o più degli scopi seguenti, come sarà volta a volta stabilito mediante decreto del Consiglio di Stato:

1. sussidi ai Comuni bisognosi come al § 2 dell'art. 2, oppure per la costruzione di case scolastiche;
2. idem per l'acquisto di mobili e suppellettile scolastica;
3. istituzione di nuovi posti di insegnamenti di ginnastica presso le scuole delle valli e delle campagne;
4. sussidi per costruzione di palestre, adattamento di piazzali e acquisto di attrezzi per la ginnastica;

5. borse di studio per la formazione di maestri per le scuole speciali;
6. istituzioni di scuole speciali per anormali durante il periodo obbligatorio di scuola;
7. ampliamento delle Normali a perfezionamento delle scuole pratiche ammesse.

§ 1. La rimanente parte del sussidio federale per la scuola elementare e la parte della stessa quota di fr. 75,000 che rimanesse senza destinazione nel corso di un esercizio saranno versati alla Cassa Pensioni per i docenti.

§ 2. Quando il capitale della Cassa Pensioni avrà raggiunto il limite occorrente ad assicurare col proprio reddito, unito alle tasse degli assicurati, il funzionamento regolare dell'istituto, verrà proporzionalmente ridotta oppure soppressa la prestazione dello Stato sul sussidio federale, e la somma corrispondente verrà applicata in misura maggiore agli scopi di cui al lemma primo dell'attuale articolo o ad altri fra gli scopi indicati dalla legge federale.

Ciò mediante decreto legislativo.

Capitolo V. — Disposizioni transitorie ed abrogative.

Art. 22. La presente legge, riservato l'esito dell'eventuale esercizio del diritto di referendum, entra in vigore colla sua pubblicazione sul *Bollettino delle leggi ed atti esecutivi* e avrà effetto retroattivo al principio dell'anno scolastico 1919-1920.

Art. 23. Coll'entrata in vigore della presente legge tutti i contratti scolastici per il periodo in corso devono essere riveduti, per ciò che concerne gli onorari, in conformità dei dispositivi della medesima.

Art. 24. L'applicazione della presente legge non può avere per conseguenza di scemare le spese che i Comuni sopportano attualmente in proprio per l'onorario dei singoli loro docenti.

Art. 25. Nessuno dei funzionari scolastici od insegnanti che saranno in carica all'entrata in vigore della presente, potrà vedersi ridotto l'onorario fisso che percepiva al primo gennaio 1920 aumentando della indennità personale di caro-viveri avuta nel 1919.

Art. 26. Tutti i docenti in attività di servizio all'entrata in vigore della presente legge beneficeranno degli aumenti d'anzianità corrispondenti all'anzianità effettiva.

I nuovi periodi di anzianità cominceranno a decorrere dall'ultima nomina.

Art. 27. Gli onorari dei docenti delle Scuole maggiori per l'anno scolastico 1919-1920 sono stabiliti come gli onorari previsti dalla presente legge per i docenti delle Scuole tecniche inferiori.

Art. 28. Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogati la legge 5 dicembre 1917 sull'onorario dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle Scuole pubbliche cantonali e delle

Scuole elementari comunali, il decreto 25 novembre 1903 circa la applicazione del sussidio federale alle scuole elementari e tutte le precedenti disposizioni legislative contrarie od incompatibili.

4. Regolamento di applicazione della legge 18 gennaio 1917 sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino. (Del 12 novembre 1920.)

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino
decreta:

I. Amministrazione e contabilità della Cassa.

Art. 1. La Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino è amministrata dal Dipartimento della Pubblica Educazione in unione con quello delle Finanze.

Art. 2. Il Dipartimento della Pubblica Educazione decide sulle domande di collocamento in pensione e su quelle per sussidi di malattia, esige le tasse degli assicurati ed i contributi dei Comuni e dello Stato nei modi determinati dalla legge, provvede al pagamento delle pensioni e dei sussidi, tiene la contabilità e preavvisa circa l'impiego delle eventuali eccedenze attive e del patrimonio della Cassa.

Art. 3. Il Dipartimento delle Finanze, in unione con quello del Controllo, vigila su tutte le operazioni contabili, sulla registrazione e sulla gestione generale della Cassa Pensioni, presenta al Consiglio di Stato le proposte risguardanti l'impiego dei capitali e ne eseguisce le risoluzioni in merito.

Art. 4. Il servizio di Cassa è affidato alla Banca dello Stato; ad essa sono consegnati in custodia i titoli ed i valori della Cassa Pensioni.

Art. 5. L'importo delle tasse, dei contributi e di ogni provento viene direttamente versato alla Banca dello Stato sopra il Conto-Corrente intestato alla Cassa Pensioni.

Ogni pagamento viene effettuato a mezzo della Banca stessa dietro mandato emesso dal Dipartimento della Pubblica Educazione e portante il visto dell'Ufficio cantonale del Controllo e le firme dei Direttori del Dipartimento medesimo e di quello delle Finanze.

§. A cura del Dipartimento della Pubblica Educazione ogni mandato viene accompagnato dalla distinta in doppio esemplare dei singoli beneficiari e dai vaglia postali relativi.

Art. 6. Di ogni incasso, come di ogni pagamento, la Banca dà immediato avviso al Dipartimento della Pubblica Educazione per le necessarie registrazioni.

Art. 7. La Banca percepisce per le sue prestazioni, oltre alle spese postali, un tanto per mille da convenirsi per la custodia dei titoli e l'incasso delle cedole, ed eventualmente un tanto sul movimento di cassa calcolato sopra la sola colonna delle uscite.

Art. 8. I principali registri della Cassa sono:

- a) Il giornale-mastro su cui vengono registrate in ordine cronologico e giorno per giorno le operazioni di entrata e di uscita;
- b) il registro-elenco di tutti i membri attivi coll'indicazione delle tasse ad ognuno d'essi attribuite anno per anno e degli eventuali residui impagati degli anni precedenti. Sullo stesso viene pure annualmente iscritto lo specchio riassuntivo dei contributi dello Stato e dei Comuni;
- c) il registro dei pensionati coll'indicazione della pensione mensile pagata ad ognuno;
- d) il registro sussidi di malattia e funerari;
- e) il registro restituzione tasse;
- f) il registro mandati a madre e figlia;
- g) il registro inventario del patrimonio della Cassa.

Art. 9. L'esercizio amministrativo della Cassa Pensioni si chiude col 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 10. Alla chiusura di ciascun esercizio il Dipartimento della Pubblica Educazione allestisce il bilancio consuntivo dell'annata e lo specchio della situazione patrimoniale e redige il rapporto di gestione.

§. Per la fine del mese di febbraio al più tardi, convoca la Commissione di revisione per la verifica dei conti e l'esame della gestione.

Art. 11. Al segretario contabile del Dipartimento della Pubblica Educazione, è affidata la tenuta della registrazione.

II. Commissione consultiva e di revisione.

Art. 12. Nell'Amministrazione della Cassa Pensioni del Corpo insegnante, il Dipartimento di Pubblica Educazione è coadiuvato da una commissione di 7 membri eletta direttamente dal Corpo insegnante fra i membri della Cassa.

Art. 13. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) Segue durante l'esercizio l'amministrazione per mezzo di due delegati tenuti ad almeno una visita ogni due mesi;
- b) rivede i conti alla fine dell'anno, verifica l'esistenza del patrimonio, esamina i bilanci, le situazioni finali, il rendiconto del Dipartimento e presenta il suo rapporto;
- c) dà il suo preavviso sull'interpretazione dello statuto e sulle proposte di modificazione presentate dal Dipartimento o dai soci;
- d) presenta al Gran Consiglio per il tramite del lod. Consiglio di Stato e le proposte di modificazione degli statuti che ritenesse opportune.

Art. 14. La Commissione sceglie fra i propri membri un presidente e un segretario, e i due revisori incaricati delle visite bimensili.

§ 1. Il presidente dirige le discussioni e convoca la Commissione e di sua iniziativa o dietro proposta dei revisori dandone avviso al Dipartimento Educazione.

§ 2. Il segretario tiene su apposito registro i verbali delle sedute.

Art. 15. Il rapporto della Commissione deve essere pubblicato contemporaneamente al rendiconto dal Dipartimento e ai conti consuntivi; ad ogni membro della Cassa sarà inviata una copia di questi documenti.

Art. 16. La Commissione si rinnova ogni cinque anni. La sua nomina avviene nel novembre dell'anno precedente quello in cui deve cominciare a funzionare.

Art. 17. L'elezione avviene nel seguente modo:

- a) I membri della Cassa avvertiti con pubblicazione sul F. O. presentano liste di candidati.

Per essere valide le liste non devono contenere più di sette nomi; devono portare la firma di 40 membri della Cassa; devono pervenire entro il mese di ottobre al Dipartimento, il quale provvederà alla pubblicazione, sul F. O. del Cantone, delle liste stesse;

- b) i soci inviano entro il 15 novembre la propria scheda firmata e chiusa in una busta al presidente della commissione. Le schede che non rispondono alla condizione di cui sopra vengono dichiarate nulle;

- c) la Commissione si riunisce nella seconda metà di novembre, procede allo spoglio e proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti decide la sorte;

- d) il risultato dello spoglio è comunicato al Dipartimento della Pubblica Educazione, il quale ne dà comunicazione agli eletti mediante lettera e ai soci della Cassa mediante avviso sul F. O.

Art. 18. Quando non vengono presentati che sette candidati, il Dipartimento li proclama senz'altro eletti.

Art. 19. I membri della Commissione ricevono una diaria di fr. 15 per ogni giorno di seduta e d'ispezione e hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta (III^a classe ferr.) e postali.

Le diarie e le indennità di trasferta si prelevano dalla Cassa Pensioni.

III. Tasse e contributi.

Art. 20. Le tasse da pagarsi dai soci sono calcolate nella misura stabilita dalla legge sull'onorario risultante dei relativi contratti scolastici fino al limite massimo di fr. 3000. I proventi in natura per alloggio e legna vengono computati giusta la valutazione che sarà data dal Dipartimento Educazione, dopo sentito l'avviso dell'Ispettore scolastico di circondario.

Le gratificazioni per eventuali incarichi concernenti la scuola sono calcolate solo nel caso in cui il docente ne faccia regolare notifica entro il mese di gennaio d'ogni anno, accompagnando la notifica stessa dalla relativa dichiarazione dell'Autorità che gli ha conferito l'incarico. La notifica tardiva non è presa in considerazione.

Art. 21. L'incasso delle tasse è fatto mediante trattenuta sugli stipendi e sui sussidi come all'art. 11 della legge. Il socio non può fare direttamente nessun versamento di tasse se non è prima stato autorizzato dal Dipartimento Educazione.

Art. 22. Le tasse di cui il socio fosse in arretrato al momento del suo collocamento in pensione vengono prelevate dall'importo della pensione spettantegli per i primi mesi. La trattenuta per rate non è ammessa che in via di eccezione.

Art. 23. Salvo casi speciali ed urgenti nessuna restituzione di tasse può aver luogo prima del mese di dicembre d'ogni anno.

§. Nella domanda per la restituzione delle tasse devono essere esattamente indicati gli anni di servizio del petente ed il Comune od i Comuni, dove lo stesso ha fatto scuola.

IV. Pensioni.

Art. 24. Il Dipartimento della Pubblica Educazione delibera sul collocamento in pensione non più tardi di un mese dopo ricevuta la domanda. Nel relativo decreto stabilisce l'ammontare della pensione ed assegna all'interessato un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni in punto al conteggio di liquidazione. Trascorso detto termine la somma è ritenuta definitiva.

Art. 25. La pensione comincia a decorrere dalla data in cui cessa lo stipendio se il docente è collocato a riposo durante l'anno scolastico; decorre invece dal 1° di ottobre se la relativa domanda è stata fatta durante il periodo delle vacanze.

Art. 26. Il pagamento viene fatto alla fine di ciascun mese. Sarà fatto per trimestre a quei pensionati che ne fanno domanda.

Art. 27. Il pensionato che prende dimora all'estero deve lasciare nel Cantone un suo rappresentante abilitato a ricevere la pensione in suo nome.

§. Agli effetti dal pagamento della pensione il domicilio dell'interessato deve essere stabile almeno per l'intero esercizio amministrativo. I cambiamenti di indirizzo non notificati entro il mese di gennaio di ogni anno non sono presi in considerazione.

Art. 28. Alla scadenza di ogni trimestre e cioè alla fine dei mesi di marzo, di giugno, di ottobre e di dicembre, il pensionato deve annunciare al Dipartimento della Pubblica Educazione il suo diritto alla pensione.

V. Sussidi per malattia.

Art. 29. Tutti gli assicurati in caso di malattia perdurante oltre ad un mese hanno diritto ad un sussidio giornaliero di fr. 2 per i cinque mesi successivi (art. 18 dello statuto 16 maggio 1904 della già Cassa di Previdenza).

Art. 30. Alla morte di un membro della Cassa attivo o pensionato, la famiglia ha diritto ad un sussidio funerario di fr. 50 il

cui versamento sarà eseguito immediatamente (art. 19 dello statuto suddetto).

Art. 31. Perchè un assicurato possa essere ammesso al beneficio dell'indennità giornaliera di malattia deve presentare domanda scritta al Dipartimento Educazione accompagnata da un certificato medico indicante la natura della malattia che rende l'assicurato stesso impotente a desimpegnare i doveri del suo ufficio.

La durata della malattia viene computata dalla data risultante dalla dichiarazione del medico.

Art. 32. Perdurando la malattia oltre un mese, l'assicurato manderà un secondo certificato medico che comprovi la non avvenuta guarigione. In seguito l'ammalato, o chi per esso, farà pervenire mese per mese altri certificati a giustificazione della permanenza della malattia.

§. Il sussidio, salvo il disposto dell'art. 29, cessa il giorno in cui il medico curante dichiara che l'assicurato è in grado di riprendere le sue ordinarie occupazioni.

Art. 33. Il Dipartimento della Pubblica Educazione potrà in ogni tempo far visitare l'ammalato al beneficio dell'indennità da un medico di sua fiducia. Le spese della visita saranno a carico del sussidiato se risulterà che lo stesso ha simulato la malattia. In questo caso sarà inoltre tenuto alla rifusione delle indennità indebitamente percepite.

Art. 34. Il pagamento del sussidio giornaliero per malattia è posticipato e viene fatto di regola di mese in mese.

Art. 35. Per ottenere il versamento del sussidio funerario di cui all'art. 30 la famiglia del defunto deve farne domanda accompagnandovi il certificato di decesso.

Art. 36. Il presente regolamento entra in vigore colla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale delle leggi e decreti“ della Repubblica e Cantone del Ticino.

5. Decreto esecutivo circa la residenza dei docenti. (Del 15 settembre 1920.)

XXII. Kanton Waadt.

1. Mittelschulen und Berufsschulen.

1. Loi modifiant divers articles de la loi du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire. (Des 19 mai et 7 décembre 1920.)

Ecoles normales.

Art. 63¹⁾. Les écoles normales comprennent :

1^o Une école normale d'instituteurs ;

2^o une école normale d'institutrices, composée de quatre sections :

¹⁾ Loi du 19 mai 1920.